

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO PRESSO L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Dal 31 dicembre 2007 anche il concessionario è legittimato a concedere la dilazione di pagamento delle cartelle esattoriali (legge 28 febbraio 2008 n. 31).

Tale disposizione normativa è stata realizzata nell'intento di favorire il contribuente, prevedendo la possibilità di avere un unico interlocutore per i debiti non solo previdenziali ma anche fiscali o di altra natura, **purché iscritti a ruolo**.

A decorrere dal **3 agosto 2010** (data di pubblicazione della circolare 106/2010) la rateazione delle somme iscritte a ruolo e regolarmente notificate deve essere richiesta esclusivamente all'Agente della riscossione.

In particolare il concessionario può dilazionare il debito iscritto a ruolo in un massimo di **72 rate** mensili ai contribuenti che si trovino in **"temporanea ed obbiettiva difficoltà"**.

Per gli importi superiori a 50.000 euro il debitore è tenuto a prestare idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, o in alternativa garanzia ipotecaria.